

**POSIZIONE SULLA PROPOSTA DI RIPARTO DI € 110.000.000,  
DA PRELEVARSI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE  
E TRASFERIRE ALLE REGIONI, PER GLI INTERVENTI  
COMPENSATIVI DEI DANNI CAUSATI DALLA CIMICE  
ASIATICA DISPOSTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1,  
COMMA 501, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160  
(LEGGE DI BILANCIO 2020)**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  
29 marzo 2004, n. 102**

***Punto 4) Odg Conferenza Stato Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la raccomandazione che rispetto alle modalità di trasferimento dei fondi alle Regioni, dilazionato su tre annualità, si evidenzia che lo stesso andrebbe a complicare la gestione pratica dei pagamenti. Infatti si andrebbero a triplicare tutte quelle operazioni obbligatorie per legge (controlli VERCOR, registrazioni e gli aiuti in SIAN, verifiche su BDNA - antimafia-, verifiche DURC, ecc.) che precedono e seguono il mero atto liquidatorio.

Sarebbe opportuno che il MiPAAF verifichi la possibilità di anticipare alle Regioni l'intera cifra del riparto (o in seconda istanza accorpate almeno le due annualità 2021 e 2022), ad esempio tramite Cassa Depositi e Prestiti.

Tale operazione, oltre ad agevolare le operazioni di liquidazione da parte delle Regioni, risulterebbe economicamente più vantaggiosa per la spesa pubblica in quanto gli eventuali interessi pagati per il prestito sarebbero di gran lunga inferiori ai costi amministrativi di gestione delle pratiche, nell'arco del triennio 2020, 2021, 2022, da parte delle Regioni.

Si tenga conto, inoltre, che il pagamento dei danni in un'unica soluzione assolverebbe in pieno il principio sancito dalla norma, teso a favorire l'immediata ripresa economica e produttiva delle aziende colpite da eventi calamitosi.

Roma, 5 novembre 2020